

## Approfondimento FIRST CISL

---

# Legge di bilancio 2025: fisco, previdenza, genitorialità, inclusione, welfare e altre previsioni

### **Riferimenti normativi**

Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 305 del 30-12-2024, Supplemento Ordinario n. 43/L; Legge 8 marzo 2000 n. 53; Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 (TUIR); Decreto-legge 28/1/2019 n. 4 convertito in Legge 28/3/2019 n. 26; Legge 1/12/2016 n. 232; Decreto-legge 4/5/2023 n. 48 convertito in Legge 3/7/2023 n. 85; Legge 1/12/2016 n. 232; Circolare Inps n. 3 del 15/1/2025; Messaggio Inps n. 148 del 15/1/2025; Circolare Inps n. 27 del 31/01/2024; Circolare Inps n. 11 del 16/01/2024; Circolare Inps n. 41 del 5/3/2024; Messaggio Inps n. 2239 del 14/6/2024; Circolare Inps n. 166 del 8/1/2021.

**30 gennaio 2025**

## Indice

# **Legge di bilancio 2025: fisco, previdenza, genitorialità, inclusione, welfare e altre previsioni**

<b>NORME IN MATERIA FISCALE</b>	<b>3</b>
<b>NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE</b>	<b>7</b>
<b>TUTELA DELLA GENITORIALITÀ</b>	<b>10</b>
<b>PARITÀ DI GENERE E INCLUSIONE</b>	<b>13</b>
<b>PREMI DI PRODUTTIVITÀ E WELFARE</b>	<b>15</b>
<b>ALTRE PREVISIONI DI INTERESSE</b>	<b>16</b>
<b>AVVERTENZA</b>	<b>19</b>

*La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 – è stata approvata definitivamente il 28 dicembre 2024 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 n. 305 - Supplemento Ordinario n. 43/L.*

*La pubblicazione della Legge 207/2024 in Gazzetta Ufficiale è avvenuta senza note con riserva di successiva ripubblicazione con il quadro note completo; tale ripubblicazione è effettivamente avvenuta il 20 gennaio 2025.*

*La Legge si compone di due parti: la Parte I che ricomprende il solo articolo 1 (dal comma 1 al comma 908), con norme in materia di entrate e di spese e altre disposizioni, e la Parte II, articoli da 2 a 21 (da pag. 173 della G.U.) con lo stato di previsione di ciascun Ministero.*

## **NORME IN MATERIA FISCALE**

### **Aliquote IRPEF (comma 1)**

Modifica del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR) all'art. 11 con la riduzione a tre delle aliquote IRPEF. Le nuove aliquote sono applicate al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili:

- a) fino a 28.000 euro di reddito, 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito, 35%;
- c) oltre 50.000 euro di reddito, 43%.

### **Cuneo Fiscale (commi 4 - 9)**

La Legge di bilancio 2025 prevede il riconoscimento di una somma per le/i lavoratrici/lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef, determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:

- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
- 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.

Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro. Superato questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzerà alla soglia di 40.000 euro (vedi comma 6).

Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro delle lavoratrici e dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative all'abitazione principale (vedi comma 9).

## Riordino delle Detrazioni Fiscali (comma 10)

Modifica del TUIR con l'introduzione dell'art. 16-ter: per le persone con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, le detrazioni fiscali (definite come sotto) sono state limitate secondo i seguenti parametri:

- a) limite massimo di 14.000 euro se il reddito è ricompreso tra i 75.001 e i 100.000 euro;
- b) limite massimo di 8.000 euro se il reddito complessivo supera i 100.000 euro.

Ai limiti indicati sono applicati dei coefficienti in relazione al numero delle/i figlie/i, comprese/i le/i figlie/i nate/i fuori del matrimonio riconosciute/i e le/i figlie/i adottive/i, affiliate/i e affidate/i, presenti nel nucleo familiare della/del contribuente come segue:

- a) coefficiente dello 0,50%, se nel nucleo familiare non sono presenti figlie/i;
- b) coefficiente dello 0,70%, se nel nucleo familiare è presente almeno una/un figlia/o;
- c) coefficiente dello 0,85%, se nel nucleo familiare sono presenti due figlie/i;
- d) coefficiente di 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figlie/i ovvero almeno una/o figlia/o con disabilità accertata ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 3 della Legge 104 del 1992.

La Legge di bilancio 2025, nell'introdurre questo sistema di coefficienti, non ricomprende la possibilità che possano essere presenti congiunte/i con il riconoscimento della disabilità, come la/il coniuge, la sorella, il fratello, una/un nipote, le/i quali rimangono quindi escluse/i da questo sistema di coefficienti.

Inoltre, sono assenti limiti imposti alla/al contribuente con reddito inferiore ai 75.000 euro se non i limiti della effettiva capienza fiscale ai fini Irpef (ovvero la capacità di recuperare somme versate a titolo di imposta attraverso la detrazione dell'Irpef).

La norma prevede espressamente che sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese ai fini della applicazione dei coefficienti – oltre ad altre tipologie – le spese sanitarie detraibili ai sensi della normativa in vigore, quindi le spese mediche e di assistenza, spese chirurgiche, prestazioni specialistiche e per protesi nonché le spese per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

## Detrazioni per carichi di famiglia (comma 11)

La Legge di bilancio 2025 modifica l'art. 12 del TUIR che tratta delle detrazioni per carichi di famiglia.

Dal 2025 le detrazioni per carichi di famiglia, previste alla lettera c) del comma 1, sono riconosciute per le/i figlie/i (di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni - 29 anni

e 364 giorni - in quanto per le/i figlie/i fino a 21 anni viene percepito, già dal 2022, l'assegno unico che ha assorbito le detrazioni):

- riconosciute/i, anche nate/i al di fuori del matrimonio (anche non conviventi),
- adottive/i, affiliate/i, affidate/i (anche non conviventi),
- conviventi della/del coniuge deceduta/o.

La Legge di bilancio 2025 prevede, altresì, le medesime detrazioni per ciascuna/o figlia/o di età pari o superiore a 30 anni con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 (sia comma, 1 sia comma 3).

La detrazione teorica spettante, dal 1° gennaio 2025, per ogni figlia/o a carico è di 950 euro, importo da parametrare, poi, al reddito del genitore che la richiede, considerando, per la suddivisione tra i due genitori, la situazione in cui si trovano (coniugati, separati, divorziati, non coniugati).

Tali novità comportano la necessità di indicazioni dell'Agenzia delle Entrate in merito all'esclusione dal regime di detrazione dei familiari a carico delle/i figlie/i con età superiore a 30 anni (salvo i casi di accertata disabilità ex art. 3, L. 104/1992), anche se da un punto di vista reddituale le/gli stesse/i potrebbero essere considerate/i fiscalmente a carico. Resta, infatti, da chiarire se anche le/i figlie/i con più di 30 anni, non essendo destinatarie/i né di detrazioni fiscali né di Assegno Unico Universale (AUU), fruiranno degli altri benefici fiscali come previsto dall'art. 12 comma 4-ter TUIR.

Le detrazioni per altri familiari a carico, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR, per il 2025 saranno limitate alle/agli ascendenti conviventi (genitori, nonne/i e bisnonne/i) e non più per altre categorie di familiari conviventi (come generi, nuore, suocere/i, fratelli e sorelle) fiscalmente a carico.

Il comma 2-bis dell'art. 12 TUIR circoscrive le detrazioni alle/ai contribuenti a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per le/i figlie/i di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

Le detrazioni in parola non spettano alle/i contribuenti che non sono cittadine/i italiane/i o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione alle/i familiari residenti all'estero.

### **Detrazioni per la frequenza di scuole paritarie (comma 13)**

È prevista la detrazione di un importo pari al 22 per cento delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado delle scuole paritarie private e degli enti locali per un importo fino a 1.000 euro per alunna/o.

## Tracciabilità delle spese (commi 81 - 86)

Modificando alcune previsioni del TUIR (vedi artt. 51, comma 5; 54; 95; 108), la Legge di bilancio per il 2025 subordina la deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilità del pagamento.

In particolare:

- la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate alle/ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, è limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dalle/dai professionisti per le trasferte delle/dei loro dipendenti;
- la tracciabilità si estende alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d'impresa. Tali spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini Irap;
- queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- l'obbligo di verifica preventiva, che già riguarda la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica per pagamenti superiori a 5.000 euro, viene esteso al pagamento di stipendi e indennità superiori a 2.500 euro, a condizione che l'importo dovuto per inadempimenti fiscali sia pari o superiore a 5.000 euro. L'applicazione di questa modifica è prevista dal primo gennaio 2026, per consentire i necessari adeguamenti tecnici ai sistemi di gestione dei pagamenti.

**indice**

## **NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE**

### **Misure in materia di trattenimento in servizio (commi 161 e 162)**

La Legge di bilancio per il 2025 modifica il cosiddetto “Bonus Maroni”, relativamente all’incentivo alla permanenza al lavoro e la pensione anticipata.

Più in particolare, viene previsto che le/i lavoratrici/lavoratori, che entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile (cosiddetta “Quota 103”), ma anche per la pensione anticipata, possono rinunciare all’accredito dei contributi a loro carico per l’AGO e forme equivalenti, esentando così il datore di lavoro dal versare i contributi relativi.

A fronte di questa scelta, la somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (si tratta del 9,19% dell’imponibile pensionistico per le/i dipendenti del settore privato) sarà interamente corrisposta alla/al lavoratrice/lavoratore e non concorrerà a formare reddito ai fini fiscali, mentre, sino ad ora, era soggetta ad imposizione fiscale progressiva.

La norma precisa che i diritti relativi alla pensione anticipata flessibile, se acquisiti entro il 31 dicembre 2024, possono essere esercitati anche successivamente.

Le principali novità consistono:

- in un ampliamento della platea delle/dei destinatarie/i della misura che, rimanendo ferma per chi matura i requisiti di Quota 103 (62 anni di età anagrafica e 41 anni di contributi) viene estesa anche a coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti previsti per la cosiddetta. "pensione anticipata" (ex pensione di anzianità), consistenti in 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne;
- nell’esenzione dalle imposte di quanto percepito a titolo di “bonus”.

### **Maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico della lavoratrice e del lavoratore (commi 169 e 170)**

La Legge di bilancio per il 2025 prevede, per le/gli iscritte/i all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla Gestione separata, che possano vantare il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 2025, la possibilità di incrementare il montante contributivo individuale maturato, versando all’Inps una maggiorazione dei contributi a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali.

La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente al versamento in questione non concorrerà al computo degli importi soglia previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata, ma sarà corrisposta, a richiesta, alla/al pensionata/o successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

L'incremento di contributi versati dalla/dal lavoratrice/lavoratore è deducibile dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato.

Le modalità attuative della misura saranno disciplinate da apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il MEF.

### **NASPI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (comma 171)**

A far data dal primo gennaio 2025 si aggiunge un nuovo requisito contributivo (anti elusione) per poter accedere all'assegno di disoccupazione previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Oltre ai requisiti di:

- essere in stato di disoccupazione;
- avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e
- avere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Diventa infatti necessario avere almeno 13 settimane di contribuzione nell'intervallo di tempo che intercorre tra la dimissione volontaria e lo stato di disoccupazione per cessazione involontaria del lavoro a tempo indeterminato. Il requisito deve essere maturato nei dodici mesi precedenti la disoccupazione per dimissioni o risoluzione consensuale, esclusa la dimissione per giusta causa o avvenuta nel periodo di maternità.

### **Opzione Donna – Proroga (comma 173)**

La Legge di bilancio per il 2025 conferma "Opzione donna", nella versione prevista dalla Legge di bilancio per il 2024.

Si rammenta che la misura opera in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome, che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano:

- maturato un'anzianità contributiva almeno pari a 35 anni;
- maturato un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotti a 60 anni per le lavoratrici con un figlio e a 59 anni per quelle con 2 o più figli;

e che, alternativamente:

- a) abbiano un'invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 74 per cento;
- b) assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o una/un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure una/un parente o una/un affine di secondo grado convivente (qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni di età, siano anch'essi

affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti). L'assistenza deve essere certificata ai sensi della Legge 104/1992;

c) siano lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.

### **Quota 103 – Proroga (comma 174)**

Il regime pensionistico previsto dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è prorogato a tutto il 2025, con la conferma, per uscire dal lavoro in via anticipata, dei requisiti di età anagrafica di 62 anni e di almeno 41 anni di contributi.

### **APE Sociale – Anticipo pensionistico - Proroga (commi 175 e 176)**

La Legge di bilancio 2017 n. 232 dell'11 dicembre 2016 prevede un'indennità (a carico dello Stato ed erogata dall'Inps) entro un limite di spesa che, per il 2025 è pari a 114 milioni di euro, al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi, a favore delle/dei lavoratrici/lavoratori che siano iscritte/i all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alla Gestione Separata, che:

- a) siano in stato di disoccupazione;
- b) prestino assistenza a familiare (coniuge o parente entro il primo grado convivente) con disabilità grave;
- c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave (pari o superiore al 74%) e contribuzione di almeno 30 anni;
- d) svolgano un lavoro cosiddetto usurante secondo la normativa in vigore.

L'indennità è erogata per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento della età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Viene, inoltre, confermata la non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel relativo limite di 5.000 euro lordi annui.

### **Riconoscimento periodo di accredito figurativo per lavoratrici madri (comma 179)**

Nel caso di la lavoratrice madre di quattro o più figlie/i che rientri integralmente nel sistema contributivo, viene innalzato da 12 a 16 mesi il periodo massimo di anticipo rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, mediante accredito figurativo. Resta invariato l'anticipo di età pari a quattro mesi per ogni figlia/o (legge 8 agosto 1995, n. 335).

indice

## TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

### **Bonus Nuove Nascite 2025 (commi 206 - 208)**

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, la Legge di bilancio 2025 prevede per ogni figlia/o nata/o o adottata/o dal 1° gennaio 2025 un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo, abbia una situazione economica ai fini ISEE non superiore a 40.000 euro annui (nella cui determinazione non rilevano le erogazioni dell'assegno unico universale).

L'una tantum non concorre alla determinazione del reddito complessivo. Non è indicata nessuna soglia ISEE per poter usufruire dell'una tantum.

L'incentivo è corrisposto per le/i figlie/i di cittadine/i italiane/i o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadine/i di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzate/i a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzate/i a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia.

L'importo è corrisposto, a domanda, dall'Inps.

### **Bonus asili nido 2025 (commi 206 - 211)**

La Manovra 2025 aumenta in maniera sostanziosa i fondi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle/i bambine/i al di sotto dei tre anni, affette/i da gravi patologie croniche, ed elimina il precedente requisito della presenza nel nucleo familiare di un ulteriore figlia/o di età inferiore ai dieci anni. Il bonus oscilla tra i 3.600 euro e i 1.500 euro a seconda dell'ISEE.

Pur in presenza per il 2025 di una disponibilità di 97 milioni di euro ricordiamo che è necessario attendere la relativa normativa (circolare/messaggio) da parte dell'Inps per poter procedere a richiedere il bonus sulla piattaforma Inps dedicata ai sostegni, sussidi e indennità. L'Inps non prenderà in considerazione le domande che provochino scostamenti dalla spesa autorizzata.

Il bonus per le/i bambine/i nate/i dal primo gennaio 2025 viene modulato a seconda dell'ISEE del nucleo familiare (nel caso di minore presente in un nucleo con genitori non sposati né conviventi necessita l'ISEE minorenni; mentre ricordiamo che nel caso di genitori separati o divorziati necessita l'ISEE ordinario).

Il beneficio non è cumulabile con la detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento (per un importo della retta non superiore a 632 euro annui); il beneficio non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio del voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per nidi pubblici o privati (articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92) previsto sia per le lavoratrici dipendenti sia per le lavoratrici autonome o imprenditrici.

### **Congedo parentale (commi 217 - 218)**

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 34.

Per le/i lavoratrici/lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024 è riconosciuto un totale di tre mesi indennizzati all'80% della retribuzione, fino al sesto anno di vita della/del bambina/o ovvero entro sei anni dall'entrata in famiglia in caso di adozione/affidamento.

Ricordiamo che i congedi parentali sono:

- usufruibili per un periodo di tempo indennizzabile non superiore a 9 mesi tra i due genitori, fermo il tetto massimo di 10 mesi fruibili complessivamente da entrambi, che si incrementa di un mese – per complessivi 11 mesi – se il lavoratore padre fruisce di più di tre mesi;
- riconosciuti fino al dodicesimo anno di età della/del figlia/o ovvero entro il dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia della/del minore in caso di adozione o affidamento;
- computati nell'anzianità di servizio della/del lavoratrice/lavoratore;
- indennizzati al 30% della retribuzione, fatti salvi i tre mesi indennizzati all'80% fruibili fino al sesto anno di vita della/ del minore o dall'entrata in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- ininfluenti nel computo delle ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, a eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio e, comunque, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

### **Bonus mamme 2025 – Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figlie/i (commi 219 - 220)**

A decorrere dall'anno 2025, è riconosciuto a livello strutturale, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale (la misura esatta sarà definita con decreto attuativo) esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice.

La decontribuzione è prevista per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché esteso alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età della/del figlia/o più piccola/o; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età della/del figlia/o più piccola/o.

Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici madri di tre o più figlie/i con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico), alle quali è già riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della/del lavoratrice/lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età della/del figlia/o più piccola/o, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile (dal primo di gennaio 2024 al 31 dicembre 2026) come disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024).

L'esonero contributivo in parola è erogato a richiesta della lavoratrice madre e spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

Resta ferma l'aliquota del 33% di computo delle prestazioni pensionistiche.

La decontribuzione si applica anche alle lavoratrici autonome purché iscritte all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) presso l'Inps.

[indice](#)

## **PARITÀ DI GENERE E INCLUSIONE**

### **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per le donne vittime di violenza (comma 221)**

La dotazione del Fondo (Legge 4 agosto 2006, n. 223) viene incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo è destinato a rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e a favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse.

### **Reddito di Libertà – Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (comma 222)**

Il Fondo è aumentato di 1 milione di euro annui a partire dall'anno 2025, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà previsto ai sensi della Legge 17 luglio 2020, n. 34. Come chiarisce l'Inps, il "Reddito di Libertà" è un contributo destinato alle donne vittime di violenza, senza figlie/i o con figlie/i minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di sostenerne l'autonomia.

La misura è pari a 400 euro mensili pro capite, concessi in un'unica soluzione per massimo 12 mesi, ed è finalizzata a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo delle/i figlie/i minori. La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito.

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno, nonché le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

### **Accorpamento del Fondo per le/i caregiver familiari nel Fondo nazionale per le non autosufficienze – FNA (comma 235)**

Il Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA), istituito con Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è finalizzato a garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni nonché da parte delle autonomie locali.

Il Fondo per le/i caregiver familiari è stato istituito dalla Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ed era destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dalla/dal caregiver familiare. La Legge di bilancio 2025 prevede che le risorse di quest'ultimo Fondo, confluite nel FNA, siano destinate comunque alle stesse finalità, fino all'adozione degli interventi legislativi a favore delle/i caregiver.

### **Istituzione di un fondo per la promozione dei diritti delle persone con disabilità (comma 236)**

La Legge di bilancio 2025 istituisce un nuovo Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

Sicuramente sarà necessario un decreto attuativo per rendere operativo questo fondo e chiarire procedure e requisiti per accedervi.

### **Riforma per la Disabilità – Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità (comma 168)**

Il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 attua la riforma PNRR prevista dalla Legge n. 227 del 22 dicembre 2021, con delega al Governo in materia di disabilità. Il decreto definisce la condizione di disabilità, la valutazione di base, l'accomodamento ragionevole e la valutazione multidimensionale per l'elaborazione e l'attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato della persona con disabilità.

La Legge di bilancio 2025 introduce nuove modifiche alla Riforma per la disabilità con la previsione che in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, per il solo anno 2025, l'Inps è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate nel solo anno 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

L'iter unificato delle valutazioni è applicato anche alla cosiddetta invalidità previdenziale (legge 12 giugno 1984, n. 222, e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

[indice](#)

## PREMI DI PRODUTTIVITÀ E WELFARE

### Interventi in materia di Premi di Produttività (comma 385)

La Legge di bilancio conferma, per il triennio 2025-2027, la già prevista riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa.

Si ricorda che, sino all'entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in base all'art. 1, commi da 182 a 188, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, era prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 10 per cento, sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

La previsione di cui al comma 385 comporta, quindi, per gli anni 2025, 2026, 2027, una riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, restando invariati i requisiti relativi all'importo complessivo della somma erogata e quelli reddituali, ovvero un reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno di imposta precedente non superiore a 80.000 euro ed un limite per la somma erogata di 3.000 euro lordi complessivi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente le/i lavoratrici/lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

### Misure fiscali in materia di welfare aziendale (commi 386 – 391)

La Legge di bilancio 2025 prevede specifici requisiti in base ai quali le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dalle/dai dipendenti assunte/i a tempo indeterminato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Inoltre, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati alle/ai lavoratrici/lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate alle/ai medesime/i dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per le/i dipendenti con figlie/i fiscalmente a carico (compresi le/i figlie/i nate/i fuori del matrimonio riconosciute/i e le/i figlie/i adottive/i, affiliate/i o affidate/i).

[indice](#)

## **ALTRE PREVISIONI DI INTERESSE**

### **ADI Assegno di Inclusione e SFL Supporto per la Formazione e il Lavoro (comma 198)**

La Legge di bilancio 2025 interviene in modo molto contenuto sulle previsioni del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 83, aumentando di poche centinaia di euro sia l'importo dell'Assegno sia i limiti della soglia ISEE per accedere a questi benefici, pur con l'applicazione della scala di equivalenza. La soglia del reddito familiare massimo è aumentata a 6.500 euro. Rimangono sempre molto contenute (8.190 euro) le soglie da applicare in presenza di nuclei composti solo da persone con almeno 67 anni o con familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Ai nuclei familiari in affitto si applica la soglia di 10.140 euro.

### **Fondo di sostegno per famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro (comma 200)**

*(Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007)*

Il Fondo interviene per fornire supporto economico alle/ai familiari delle/i lavoratrici/lavoratori, assicurate/i e non, vittime di gravi infortuni che ne hanno comportato il decesso (sono escluse le malattie professionali). Possono beneficiare della prestazione anche le/i lavoratrici/lavoratori non assicurate/i dall'Inail, come ad esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, libere/i professioniste/i, ecc. Sono ricompresi, inoltre, le/i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge n. 493/99).

Hanno diritto alle prestazioni:

- la/il coniuge o la parte dell'unione civile;
- le/i figlie/i legittime/i, naturali, riconosciute/i o riconoscibili, adottive/i, fino al diciottesimo anno di età, le/i figlie/i fino a 21 anni, se studentesse/studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza un lavoro retribuito, le/i figlie/i fino a 26 anni, se studentesse/studenti universitarie/i, a carico e senza un lavoro retribuito, le/i figlie/i maggiorenne inabili al lavoro.

In mancanza:

- i genitori, se a carico della/del lavoratrice/lavoratore deceduta/o;
- le sorelle e i fratelli, se conviventi e a carico della/del lavoratrice/lavoratore deceduta/o.

La prestazione è fissata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e varia a seconda del numero delle/dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo. Per l'anno 2024 gli importi variavano dai 10.265 euro circa per un superstite ai 28.817 euro circa per più di tre superstiti. La dotazione finanziaria

complessivamente disponibile nel 2024 risulta essere quindi di 12.367.886 euro (dati al 17.4.2024, fonte Ministero del lavoro al 13.1.2025).

Per l'anno 2025 il Fondo ha una dotazione incrementata di 500.000 euro.

### **Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – cosiddetto “Bonus psicologi” (comma 344)**

Il cosiddetto “Bonus psicologi”, introdotto dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 è stato rifinanziato con 9,5 milioni di euro. Ricordiamo che il contributo è stato istituito in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Rinviamo all'Approfondimento del 19 febbraio 2024.

### **Fondo per il sostegno degli Oratori (commi 902 – 906)**

È istituito il Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, destinato alla realizzazione di programmi, azioni e interventi finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale, all'organizzazione di iniziative culturali nonché al contrasto dell'emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Tale Fondo è finalizzato a incentivare la funzione sociale, civile ed educativa svolta nelle comunità locali, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie, dalle associazioni del Terzo settore che operano presso gli oratori parrocchiali nonché dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di:

- interventi di sostegno alla formazione delle/degli operatrici/operatori che svolgono funzioni sociali ed educative per gli enti anzidetti;
- ricerche e sperimentazioni sulle attività e sulle metodologie di intervento di carattere innovativo;
- iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, anche con riferimento alle attività scolastiche curriculari di educazione civica.

Le modalità di assegnazione dei contributi per i progetti saranno successivamente definite, prevedendo il finanziamento di almeno un progetto per ciascuna regione, ove disponibile.

## **Fondo per il sostegno delle attività educative - Enti Terzo Settore e Oratorio Enti Religiosi (comma 213 – 216)**

È istituito il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027. Le iniziative finanziabili, organizzate da parte dei Comuni, possono essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e con la promozione di comunità educanti.

Tale Fondo è istituito al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono le/i bambine/i e le/gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le Linee Guida per la partecipazione di bambine/i e ragazze/i, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere delle/i figlie/i dalla nascita fino al compimento della maggiore età (centri estivi, servizi socio-educativi territoriali, oratori, etc).

È importante il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore (ETS) e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività simili, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dal Codice del Terzo settore, di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere delle/i minori.

**indice**

## AVVERTENZA

La legge n. 207/2024 è stata pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei Decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 20 gennaio 2025, è stata effettuata la ripubblicazione del testo della Legge, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Mancano ancora praticamente tutti i Decreti attuativi (dove necessari e previsti) e le eventuali Circolari esplicative dell'Inps. Sono state tenute in considerazione le indicazioni contenute nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicata il 3 gennaio 2025 sul sito istituzionale al seguente *link* <https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/legge-di-bilancio-2025-le-misure-lavoratori-impres-e-famiglie>

indice